



**DELIBERA N. 141/26/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO  
(BRINDISI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO  
2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL  
22 E 23 MARZO 2026**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della*



*Corte disciplinare*”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 12 febbraio 2026;

VISTA la nota del 19 febbraio 2026 (prot. n. 0063875), successivamente integrata nella proposta in data 13 maggio 2026 (prot. n. 0176265), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) a seguito della segnalazione della Signora Giuseppina D’Imperio, in quanto *“in occasione dell’evento tenutosi in data 12 febbraio 2026 presso Polifunzionale Via Manisco, risulta essere stata diffusa una locandina promozionale recante il logo e/o lo stemma del Comune di San Pancrazio Salentino a sostegno della posizione di voto “NO” nel referendum sulla giustizia. Inoltre, all’evento è stata riscontrata la presenza di amministratori comunali in veste istituzionale”*, il tutto in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale.

Al riguardo, il Comitato regionale ha proceduto alla richiesta di controdeduzioni in data 12 febbraio 2026 e, verificato *“l’utilizzo del logo istituzionale”*, a seguito dell’istruttoria sommaria ha trasmesso in data 13 maggio 2026 *“l’integrazione del deliberato [...] con la proposta all’AGCOM di adozione della sanzione”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 13 febbraio 2026 con le quali il Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino, dott. Edmondo Moscatelli, nel chiedere *“l’archiviazione del procedimento”*, ha rappresentato quanto segue:

- *il Comune di San Pancrazio Salentino, riguardo alla campagna referendaria in corso, non ha inteso farsi portatore, nella propria comunicazione istituzionale, né delle ragioni del SI né delle ragioni del NO, tanto più che la stessa maggioranza attualmente alla guida dell’Amministrazione Comunale è divisa tra le due opposte posizioni. Il Comune di San Pancrazio Salentino ha inteso solo supportare il diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini di manifestare il proprio pensiero, concedendo loro l’uso gratuito degli spazi pubblici e un piccolo contributo a supporto delle spese necessarie;*
- *è prassi, presso il Comune di San Pancrazio Salentino, per la legittima concessione di un contributo, fornire agli organizzatori di un evento il proprio patrocinio con il conseguente naturale utilizzo dello stemma, che non è da intendere come sostegno alle posizioni politiche dei cittadini che di volta in volta esercitano le loro prerogative democratiche, ma come sostegno al loro diritto costituzionalmente garantito di manifestare le proprie idee;*
- *nell’ipotesi che “l’uso dello stemma, per interpretazione estensiva delle norme di legge, [dovesse] ritenersi comunque precluso, per quanto detta preclusione non sia espressamente prevista dalle norme di legge, ne prendiamo atto e ci impegniamo, per il futuro, a patrocinare ulteriori analoghe iniziative senza più autorizzare l’uso dello stemma”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace



assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla comunicazione istituzionale svolta dalle pubbliche amministrazioni nel corso della campagna referendaria, l'articolo 26, comma 17, della delibera n. 37/26/CONS prevede che *“in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario”* l'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 è decorso dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 14 gennaio 2026, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto di convocazione dei comizi per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 marzo 2026);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 14 gennaio 2026, data di inizio della campagna elettorale del 22 e 23 marzo 2026;



RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di San Pancrazio Salentino attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano "utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze" (cfr. *FAQ*, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito *web: www.agcom.it*);

RILEVATO che dall'accertamento del competente Comitato regionale, nonché dall'intera documentazione istruttoria, emerge che la locandina segnalata dal titolo "*La riforma costituzionale della giustizia: dialogo e confronto con la società civile e i comitati per il NO*", reca il logo del Comune di San Pancrazio Salentino e del Comitato Società Civile per il NO al referendum costituzionale, la firma in calce del Sindaco Dott. Edmondo Moscatelli e l'invito alla cittadinanza a partecipare all'evento per il giorno 12 febbraio 2026 ore 18:00, presso il Centro Polifunzionale di Via Manisco, nonché l'indicazione degli interventi del Sindaco Moscatelli, di due magistrati e del coordinatore del Comitato cittadino "Società civile per il No al Referendum Costituzionale";

RILEVATO altresì che dall'istruttoria sommaria relativa all'iniziativa segnalata il Comitato regionale competente ha rappresentato che "*il Comune di San Pancrazio Salentino ha inteso [...] supportare il diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini di manifestare il proprio pensiero, concedendo loro l'uso gratuito degli spazi pubblici e un piccolo contributo a supporto delle spese necessarie*", fornendo "*agli organizzatori di un evento il proprio patrocinio con il conseguente naturale utilizzo dello stemma*", configurandosi una comunicazione da parte del Sindaco dell'Ente priva delle caratteristiche dell'impersonalità e dell'indispensabilità, dai contenuti che riguardano direttamente le tematiche relative al quesito della campagna referendaria;

RILEVATO per l'effetto la presenza di elementi sufficienti per l'accertamento di una chiara correlazione tra l'attività di comunicazione del Sindaco dell'Ente e il Comune di San Pancrazio Salentino, tali da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nel corso di svolgimento della campagna referendaria;

RITENUTO quindi che l'attività di comunicazione segnalata può essere imputata al Comune di San Pancrazio Salentino e ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 26, comma 17, della delibera n. 37/26/CONS, "*L'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio*



*di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario”;*

RITENUTA quindi l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”;*

### **ORDINA**

al Comune di San Pancrazio Salentino di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della locandina dal titolo *“La riforma costituzionale della giustizia: dialogo e confronto con la società civile e i comitati per il NO”*, recante l'invito a firma del Sindaco Dott. Edmondo Moscatelli a partecipare all'evento per il giorno 12 febbraio 2026 ore 18:00 presso il Centro Polifunzionale di Via Manisco. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella